



**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA
MERCATO DELL'ANTIQUARIATO DELL'USATO**

“SACELLUM La Piazza Delle Antichità”

Approvato con deliberazione consiliare n. 54 del 28/09/2015

Modificato art. 3 con deliberazione consiliare n. 88 del 03.12.2019

INDICE GENERALE

Articolo 1 Oggetto

Articolo 2 Normativa di riferimento

Articolo. 3 Localizzazione e durata della manifestazione. Disposizioni straordinarie

Articolo 4 Organizzazione

Articolo 5 Logo

Articolo 6 Soggetti ammessi al mercato.

Articolo 7 Assegnazione dei posteggi

Articolo 8 Obblighi dell'assegnatario del posteggio.

Articolo 9 Pagamento del posteggio

Articolo 10 Posteggi

Articolo 11 Divieti

Articolo 12 Vigilanza della manifestazione

Articolo 13 Responsabilità

Articolo 14 Sanzioni

Articolo 15 Decorrenza

Art. 1

Oggetto

1. Questo regolamento disciplina la vendita su aree pubbliche nell'ambito della mostra-mercato denominata "SACELLUM La Piazza Delle Antichità" di oggetti di antiquariato, cose vecchie ed usate (compresi i vestitari purché d'epoca), l'oggettistica antica, gli oggetti da collezione in genere, i fumetti, i libri e le stampe.
2. E', comunque, vietata la vendita e l'esposizione di armi ed esplosivi.

Art. 2

Normativa di riferimento

1. Il mercato dell'antiquariato viene disciplinato:
 - dal presente regolamento;
 - dalla L.R.21/03/2003 n. 7;
 - dalla L.R. 05/12/2005 n. 29;
 - R.D. 18/06/1931 n. 773 – T.U.L.P.S e suo Regolamento di esecuzione.

Art. 3

Localizzazione e durata della manifestazione. Disposizioni straordinarie

3. Il mercato si svolge entro il perimetro del Centro Storico e si effettua ogni quarta domenica del mese. I posteggi sono al massimo nr. 144, delle dimensioni di mq. 9 (mt. 3 x mt. 3) e mq. 12 (mt. 3 x mt. 4) come da planimetria allegata;
4. Per esigenze tecniche e/o di servizio e per particolari eventi la Giunta Comunale può cambiare, annullare o ridurre l'area concessa (sempre nei limiti territoriali e di numero di posteggi di cui al comma 1) senza che questo ingeneri alcun obbligo risarcitorio in capo agli interessati.;
(articolo modificato con Delibera di Giunta n. 253 del 16.12.2019);

Art. 4

Organizzazione

5. L'organizzazione della mostra-mercato può essere svolta direttamente dal Comune o essere affidata in gestione a terzi, che curano ogni attività organizzativa e gestionale relativa allo svolgimento della manifestazione secondo le modalità stabilite in apposita convenzione con il Comune.
6. Tali soggetti avranno la responsabilità di osservare e far osservare il presente regolamento ed adempire alle incombenze amministrative tributarie locali, installazione segnaletica, posizionamento transenne, pubblicità ed eventuali altri oneri e spese necessarie al regolare funzionamento del mercato.

Art. 5

Logo

1. La manifestazione si avvale come segno distintivo di un proprio logo approvato dall'Amministrazione Comunale, che si allega al presente Regolamento.
2. Il logo non può essere modificato se non dall'Amministrazione Comunale stessa.
3. Il logo è utilizzato solo dal Comune, dal Gestore della manifestazione e dagli espositori stessi ed eventualmente da terzi previo rilascio di formale autorizzazione.
4. Il logo è utilizzato obbligatoriamente su tutto il materiale informativo, pubblicitario, di promozione relativo alla manifestazione di cui al presente Regolamento.

5. E' fatto divieto dell'uso abusivo del logo al di fuori dei casi sopra indicati.

Art. 6

Soggetti ammessi al mercato.

1. Sono ammessi alla vendita:
 - ❖ i soggetti muniti di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche (ora Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) delle merci della tipologia indicate nell'art. 1 del presente regolamento;
 - ❖ I soggetti titolari di attività di commercio al dettaglio in sede fissa che presentino al Comune S.C.I.A. temporanea per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - ❖ I soggetti che non esercitano abitualmente alcuna attività commerciale in modo professionale, ma vendono i propri prodotti in modo del tutto occasionale e sporadico.
2. Gli espositori presenti alla mostra mercato sono tenuti alla commercializzazione dei prodotti di cui all'art. 1.
3. Gli espositori privati non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico ma solo beni propri "usati" o "vecchi" privi di valore storico ed artistico.
4. Sono espositori privati coloro che partecipano alle mostre-mercato fino a un massimo di dodici volte per ogni anno solare. La circostanza verrà attestata mediante autocertificazione resa dall'espositore, salvo nuove disposizioni legislative.
5. E' ammessa la presenza di artigiani e produttori di altri settori, in appositi spazi separati, solo in occasione di manifestazioni collaterali che potranno essere saltuariamente organizzate e autorizzate dalla amministrazione comunale.
6. E' data facoltà alla Giunta comunale di istituire una commissione di esperti per la verifica e il mantenimento della qualità del mercato.

Art. 7

Assegnazione dei posteggi

1. L'assegnazione dei posteggi è eseguita dal Comune e/o dal Gestore, avuto riguardo alla priorità cronologica, alla tipologia della merce, alla continuità nella presenza e all'ora di arrivo.
2. Per l'assegnazione dei posteggi è data priorità al protocollo della domanda presentata al Comune e/o al Gestore.
3. Ulteriori criteri per l'assegnazione dei posteggi nell'ordine quali:
 - a) attività svolta in modo professionale;
 - b) maggior numero di presenze conteggiate a tale manifestazione;
 - c) in caso di parità di condizioni si procederà al sorteggio alla presenza degli interessati.
4. L'assenza non giustificata dell'espositore comporterà la decadenza dall'eventuale priorità acquisita nell'assegnazione del posteggio.
5. L'assegnazione dei posteggi dovrà iniziare da Piazza Del Popolo.
6. Il Comune e/o il Gestore può concedere l'occupazione di spazi da parte dei soggetti sotto elencati:
 - a) artisti che espongono per la vendita le opere del proprio ingegno;

- b) Enti o Associazioni riconosciute con decreto di organi statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'associazionismo e volontariato o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che svolgano vendite di beneficenza. Qualora la vendita sia affidata da tali Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o dell'Ente.

Art. 8

Obblighi dell'assegnatario del posteggio.

1. L'occupazione dei posteggi deve avvenire dalle ore 07.00 alle 08.00 e devono essere liberati entro le ore 19.00 del medesimo giorno.
2. Pertanto entro le ore 8.30 i veicoli di tutti gli operatori dovranno essere rimossi dall'interno delle zone interessate e regolarmente parcheggiati. I veicoli in sosta abusiva saranno rimossi con spese a carico dei proprietari inadempienti.
3. Gli assegnatari del posteggio devono rispettare gli orari del mercato e comunque presenziare almeno fino alle ore 18.00 di ogni giorno, fatti salvi i casi di gravi intemperie o di comprovata necessità, nonché lasciare l'area pulita ed in ordine.
4. Gli oggetti posti in vendita devono essere disposti in modo decoroso, su banchi con altezza dal suolo di circa cm. 50 salvo materiali ingombranti, pesanti, in metallo o pietra.
5. Gli espositori devono sempre adeguare le proprie strutture di vendita alle tipologie e alle prescrizioni eventualmente dettate dall'Amministrazione Comunale e/o dal Gestore.
6. L'attività può protrarsi in deroga agli orari appena descritti in occasione di una o più edizioni straordinarie destinate a protrarsi nella notte.

Art. 9

Pagamento del posteggio

1. Gli operatori pagano al Comune e/o al Gestore un corrispettivo quale rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione, la pubblicità e a rifusione della tassa di occupazione suolo pubblico.
2. La determinazione della tariffa generale sarà definita con atto di Giunta comunale.
3. Periodicamente, la Giunta comunale aggiorna con apposita deliberazione le quote per il posteggio e ne stabilisce le modalità di pagamento.

Art. 10

Posteggi

1. I posteggi, come da planimetria allegata, devono essere collocati in modo da lasciare libero passaggio ai pedoni e ai mezzi di emergenza e di pronto intervento. Eventuali tende ombrelloni o altri ripari dovranno avere un'altezza dal piano strada di almeno m. 2.00.
2. E' vietato variare la destinazione d'uso del posteggio dato in concessione.
3. E' vietato danneggiare la sede mercatale e gli edifici ed impianti che ad essa appartengono, nonché le piantagioni e la segnaletica.
4. E' assolutamente vietato fare buchi nel suolo nel collocare i banchi.
5. Il piede del banco ed i pali di sostegno delle tende devono avere una base di appoggio atta ad impedire la penetrazione ed il danneggiamento della pavimentazione.

6. Durante lo svolgimento della manifestazione gli espositori non possono lasciare il posteggio incustodito.
7. Inoltre, sono vietati lo scambio di posteggio tra operatori e il subaffitto, anche parziale, del posteggio a terzi.
8. Gli espositori devono mantenere pulito il suolo nella parte sottostante al banco e nell'area di posteggio sia durante l'occupazione sia all'atto della rimozione del banco stesso.
9. E' vietato abbandonare qualsiasi rifiuto in modo incontrollato o disordinato su tutta l'area.
10. Eventuali oggetti in vendita ritenuti inservibili dovranno essere smaltiti a cura dell'espositore.
11. I posteggi sono privi di allacci ai servizi elettrici ed idrici.
12. I posteggi della mostra-mercato sono zone non servite dal servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, pertanto, è fatto obbligo agli espositori di lasciare pulita e sgombra da rifiuti l'area di occupazione e le aree circostanti al termine della mostra-mercato.

Art. 11

Divieti

1. E' vietato il commercio itinerante su aree pubbliche all'interno dell'area del Mercato dell'antiquariato e per un raggio di mt. 500 dall'area stessa.
2. Nell'ambito del Mercato sono vietate sia la pubblicità sonora che il richiamo mediante l'utilizzo di mezzi, impianti, dispositivi sonori e di amplificazione di qualsiasi tipo.
3. E' vietato disturbare con grida e schiamazzi e importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.
4. E' consentito l'uso di apparecchi radiofonici per le verifiche di funzionamento, nonché di apparecchi atti all'ascolto di dischi, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi.
5. E' altresì vietato danneggiare, deteriorare o insudiciare il suolo pubblico e accendere fuochi.

Art. 12

Vigilanza della manifestazione

1. La vigilanza della manifestazione compete alla Polizia Locale ed alle altre forze dell'ordine.
2. Il Comune e/o il Gestore sorveglia la corretta assegnazione dei posti e l'ordinato andamento della manifestazione.

Art. 13

Responsabilità

1. Ogni espositore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza e dell'autenticità della merce. Del pari, risponde dei danni arrecati a terzi con la propria attività.
2. L' espositore risponde in via diretta e personale di qualunque violazione delle norme dei vigenti regolamenti comunali.
3. L'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose che dovessero derivare dall'uso dell'area concessa. Per motivi di ordine pubblico o per necessità contingenti, con provvedimento motivato del Responsabile del servizio, la manifestazione in oggetto può essere sospesa, rinviata o spostata in altra sede senza che ne derivi alcun onere a suo carico.

Art. 14

Sanzioni

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le norme della L.R. 17 gennaio 1984 n. 1 e s.m.i.
2. La violazione dei divieti o il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento, salvo diverse sanzioni previste da altri regolamenti o leggi, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4 del 12/02/2003, è punita con una sanzione amministrativa da euro 50 a euro 500.
3. Si procederà inoltre all'allontanamento dalla manifestazione interessata degli espositori che si renderanno responsabili di:
 - violazione degli obblighi dell'assegnatario del posteggio come previsto dall'art. 11;
 - turbativa dell'ordine pubblico e della disciplina della mostra-mercato.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni e alle sanzioni previste dalla normativa vigente in tema di commercio su area pubblica.

Art. 15

Decorrenza

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione.